



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

RIPARAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA  
NEL SISTEMA PENALE

TEORIE, PRASSI  
E NUOVE PROSPETTIVE

Atti del Convegno  
Trento, 20-21 settembre 2024

a cura di  
ANTONIA MENGHINI  
ELENA MATTEVI

2025





UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

93

2025

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2025*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-110-3  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea grazie al contributo del Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli con ISBN 979-12-235-0273-0.

*Maggio 2025*

RIPARAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA  
NEL SISTEMA PENALE

TEORIE, PRASSI  
E NUOVE PROSPETTIVE

Atti del Convegno  
Trento, 20-21 settembre 2024

a cura di  
ANTONIA MENGHINI  
ELENA MATTEVI

Università degli Studi di Trento 2025



## INDICE

	Pag.
Elena Mattevi <i>Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Un'introduzione.....</i>	1
Francesco Palazzo <i>Relazione introduttiva. Il significato dell'apertura del sistema penale alla riparazione.....</i>	9
Francesco Ghia <i>«Non un solo capello di coloro che tu udisti gridare è andato perduto...». Marginalia filosofici al rapporto danno-riparazione...</i>	21
Luciano Eusebi <i>Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo.....</i>	37
Massimo Donini <i>Delitto riparato e pena agita come categorie generali .....</i>	53
Ciro Grandi <i>Evoluzione e disciplina delle condotte riparatorie nel sistema penale .....</i>	61
Roberto Bartoli <i>Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa. Ovvero una replica alle critiche mosse alla giustizia riparativa .....</i>	77
Antonio Gullo <i>La riparazione nel diritto penale dell'economia: linee evolutive.....</i>	107
Giuseppe Losappio <i>La giustizia riparativa e i reati senza vittima. Teorie, prassi e nuove prospettive.....</i>	141

INDICE

	Pag.
Désirée Fondaroli <i>La misura del dubbio: giustizia riparativa ex d.lgs. n. 150/2022 e d.lgs. n. 231/2001</i> .....	173
Stefano Fiore <i>Reati economici e risposte riparatorie: tra risarcimento del danno e riparazione dell'offesa</i> .....	191
Antonia Menghini <i>Revisione critica, percorsi di giustizia riparativa e rieducazione. Rapporti e implicazioni in fase esecutiva</i> .....	203
Giovannangelo De Francesco <i>Non punibilità e riparazione</i> .....	225
Giovanni Fiandaca <i>Punizione, rieducazione, riparazione</i> .....	247
Maria Elena Mastrojanni <i>La creazione della rete dei servizi per la giustizia riparativa. Una sfida complessa</i> .....	273
Giovanni Maria Pavarin <i>Disciplina organica della giustizia riparativa: lo stato dell'arte. Intervento</i> .....	291
Luciano Spina <i>Disciplina organica della giustizia riparativa: lo stato dell'arte. Intervento</i> .....	301
Paola Maggio <i>L'incedere lento della GR e le prime risultanze giurisprudenziali</i> ..	307
Valeria Tramonte <i>Il Centro per la Giustizia Riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol: dall'istituzione alla disciplina organica</i> .....	357

INDICE

	Pag.
Daniela Arieti	
<i>La giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena. L'esperienza del Centro per la Giustizia Riparativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol</i> .....	363
Lucrezia Franceschetti	
<i>Giustizia riparativa e violenza di genere: un binomio contro-verso</i> .....	369
Gian Luigi Gatta	
<i>Conclusioni. Sistema penale e giustizia riparativa</i> .....	383
Gli Autori.....	395

# EVOLUZIONE E DISCIPLINA DELLE CONDOTTE RIPARATORIE NEL SISTEMA PENALE

*Ciro Grandi*

## *1. Osservazioni introduttive*

Se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della 'soddisfazione che produce il denaro' nei casi in cui il denaro non ha altra ragione d'intervenire, che quella d'una non commendevole speculazione.

In questi termini la Relazione del Guardasigilli escludeva qualsivoglia effetto penalistico della riparazione *post delictum* ulteriore rispetto all'obbligo di risarcimento del danno civile da reato, così come disciplinato nell'art. 185 del codice del 1930, disposizione che segnava lo «spartiacque dogmatico e politico-criminale» – per riprendere un'espressione della Professoressa Marta Bertolino – tra risarcimento e pena: il primo istituto diritto civile con funzione compensativa, la seconda istituto di diritto penale a carattere afflittivo.

L'aperta diffidenza verso le condotte riparatorie era condivisa anche sull'altra sponda, dalla Scuola Positiva: nella Relazione sul Progetto preliminare di codice, Enrico Ferri, con lessico altrettanto sprezzante, riteneva si dovesse evitare che «la parte lesa porti nella giustizia penale, oltre all'affermazione sacrosanta dei suoi diritti, la cupidigia del lucro».

In quel clima di aperta diffidenza, nell'impianto originario della parte generale le ripercussioni penalistiche della riparazione patrimoniale venivano così notoriamente relegate alla quantificazione della pena, attraverso due sole clausole: l'art. 62, n. 6 primo periodo, che allude al risarcimento integrale del danno; e l'art. 133, co. 2, n. 3 che, sebbene solo implicitamente, si presta a valorizzare la riparazione perfezionata dal reo tra i comportamenti *post factum*.

Allargando lo sguardo oltre il mero risarcimento del danno patrimoniale, si potevano poi rintracciare nella parte speciale altre ipotesi nelle quali comportamenti proiettati a rimuovere l'offesa tipica, o quanto meno a ridurne la portata, escludevano in radice l'applicazione della pena: senza pretesa di esaustività, il discioglimento dell'associazione o il recesso nei delitti di cospirazione e banda armata (artt. 308-309 c.p.), le molteplici ipotesi di desistenza nel duello (art. 398 c.p.), la ritrattazione nei delitti contro la giustizia (art. 376 c.p.), le condotte impeditive della fabbricazione o circolazione nei delitti di falso monetario (art. 463 c.p.), l'adempimento dell'obbligazione nell'insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), il ritiro dall'adunata prima dell'intervento della polizia nella contravvenzione di adunata sediziosa (art. 655, co. 3 c.p.). Altre ipotesi analoghe sortivano invece l'effetto attenuante: nella parte generale, è il caso dell'art. 62, n. 6 secondo periodo c.p. (ove si allude alla spontanea elisione o riduzione delle conseguenze offensive del fatto) e del recesso attivo (art. 56 c.p.); nella parte speciale, ne sono esempio la costituzione dell'evaso prima della condanna (art. 385 c.p.) e lo scopo di contrarre matrimonio nella sottrazione di minorenni (art. 573 c.p.).

Quest'ultimo riferimento al matrimonio evoca un'ulteriore disposizione, talvolta trascurata nelle rassegne dedicate alle condotte riparatorie, forse perché, seppur tardivamente, abrogata nel 1981: alludo al famigerato istituto del "matrimonio riparatore" (art. 544), cui la Relazione ministeriale dedicava 'due righe due', a mente delle quali tale causa estintiva era «pienamente giustificata dalla natura dei delitti a cui si riferisce». Difficile scegliere se sia peggio cotanta sintesi o la loquacità della Relazione al codice Zanardelli la quale – come sottolinea ad esemplare Manzini nel Trattato – rispetto all'istituto omologo previsto dall'art. 352 del codice del 1889 recitava: «è d'altronde prudente agevolare, con la concessione dell'impunità, la più grande riparazione che l'uomo possa dare alla donna da lui disonorata».

Per fortuna di tempo ne è passato da allora, è proprio il caso di dirlo, così come del resto ne è passato da quando l'endiadi risarcimento del danno/riparazione dell'offesa veniva presa in considerazione solo in quel ristretto perimetro poc'anzi tratteggiato.

Attraverso una serie d'interventi disseminati negli ultimi decenni gli ambiti di valorizzazione delle dinamiche riparatorie si sono moltiplicati

in progressione geometrica, contaminando quasi ogni settore del diritto penale. Prima di evidenziare gli snodi essenziali dell'evoluzione legislativa, due precisazioni sulla nozione "condotte riparatorie" privilegiata in questa sede.

In primo luogo, non mi occuperò delle "pene prescrittive" a contenuto riparatorio, nelle quali la riparazione è per definizione obbligatoria: per esempio, il ripristino obbligatorio nei delitti contro l'ambiente (art. 452-*duodecies* c.p.), oppure la controversa figura della "riparazione pecuniaria" introdotta dalla legge c.d. spazzacorrotti (art. 322-*quater* c.p.), ovvero ancora l'istituto dei 'lavori di pubblica utilità'. Mi limiterò invece a prendere in considerazione le condotte riparatorie a carattere "volontario", anche se non spontanee, nelle quali l'attività antagonista all'offesa rappresenta semmai un onere, un passaggio necessario – ma tutt'altro che obbligatorio – in vista del conseguimento di un potenziale beneficio.

In secondo luogo, non mi occuperò di *restorative justice*. Che quest'ultima e le condotte riparatorie non coincidano, dal punto di vista semantico, contenutistico e concettuale è oramai assodato. Siamo tributari al Professor Massimo Donini dell'oramai usuale distinzione terminologica capace di fotografare le due distinte anime della riparazione, quella "prestazionale" e quella "interpersonale-relazionale".

Mi limito a un pro memoria. Pur nella loro mutevolezza lessicale, le definizioni di *restorative justice* propongono un paradigma strutturale comune: l'abbandono della logica della ritorsione a favore di quella della ricomposizione, attraverso la previsione di un procedimento inclusivo e dialogico, nel cui ambito sia riservata parte attiva sia all'autore, chiamato ad assumersi la responsabilità dell'illecito, sia alla vittima, che deve esprimersi sulle modalità più idonee alla soluzione del conflitto scaturito dal reato. In breve: "ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, vergogna e fiducia", per mutuare il lessico dell'autorevole posizione dottrinale (Prof.ssa Grazia Mannozi) che ha più scandagliato dalla prospettiva del penalista la giustizia *restorative*.

Ora, nell'ambito di questo paradigma, per quanto il risarcimento del danno e la riparazione dell'offesa possano rivestire un certo peso, essi tuttavia non rappresentano passaggi necessari dei percorsi che conducono alla riconciliazione, i quali possono ben completarsi anche rispetto a reati con offese non riparabili o comunque non riparate. Né peraltro si

tratta di presupposti sufficienti, giacché per soddisfare la logica *restorative* non basta certo la prestazione unilaterale di un *tantundem* pecuniario del danno del reato. Specularmente, il segmento dialogico tra autore e vittima può mancare del tutto nella riparazione prestazionale, la quale, da un lato, può prescindere dal consenso della persona offesa (come nell'esempio paradigmatico dell'art. 162-ter c.p.); dall'altro lato, è praticabile anche rispetto a reati senza vittima individuale (es. reati tributari, ambientali, societari).

In definitiva, gli ambiti ascrivibili, rispettivamente, alle condotte riparatorie e alla *restorative justice* tracciano circonferenze 'secanti', le quali condividono un'area delimitata dai due punti di intersezione – quella della riparazione prestazionale che si inserisce nei percorsi *restorative* – al di fuori della quale i due paradigmi possono operare autonomamente.

## 2. *Il dilagare delle dinamiche riparatorie nell'ordinamento penale italiano*

La moltiplicazione degli ambiti di incidenza penalistica delle dinamiche riparatorie registratasi negli ultimi decenni, come anticipato, non ha seguito uno schema unitario. Al prezzo di inevitabili omissioni e semplificazioni, si può abbozzare una ricostruzione sintetica.

Prendendo le mosse dalla parte generale del codice, si è anzitutto via via affermata la tendenza a elevare le condotte riparatorie a presupposto per il godimento dei più disparati benefici: se già la disciplina originaria di liberazione condizionale (art. 176, co. 4 c.p.) e riabilitazione (art. 179, co. 6 n. 2 c.p.) presupponeva l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, meccanismi analoghi sono stati dapprima replicati nell'oblazione c.d. "discrezionale", dal 1981 condizionata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 162-bis c.p.); e poi nella sospensione condizionale della pena (la cui applicazione può o deve essere subordinata al risarcimento, ai sensi del testo dell'art. 165 co. 1-2 c.p. come riformato nel 2004, soluzione poi mutuata nella parte speciale in relazione al delitto di danneggiamento). Questa serie di ipotesi è stata poi arricchita nel 2015 dalla sospensione con

messa alla prova degli adulti, che contempla la prestazione da parte dell'imputato di condotte riparatorie di varia natura (art. 168-*bis* co. 2 c.p.). In tutti questi casi, dunque, la riparazione non esclude di per sé la reazione punitiva, ma assurge a *condicio sine qua non* per l'operatività di altre cause estintive, variamente articolate.

Da ultimo, le logiche in questione hanno interessato anche la causa di non punibilità dell'art. 131-*bis* c.p., nella cui versione *post* riforma Cartabia, le condotte riparatorie, per quanto non presupposto indefettibile per l'operatività dell'istituto, nutrono la criteriologia che orienta il giudice nella valutazione della tenuità del fatto, alla luce del riferimento alla "condotta susseguente al reato".

Quanto alla parte speciale parte speciale del codice, è possibile solo qualche rapsodico riferimento alla proliferazione – avvenuta in epoche diverse – sia delle fattispecie estinguibili attraverso il risarcimento e/o la riparazione (come nel redivivo delitto di oltraggio), sia di quelle ove tali condotte possono condurre all'applicazione di attenuanti a effetto speciale: si pensi al concorrente che si adoperi per far riacquistare la libertà alla vittima o per scongiurare ulteriori conseguenze offensive nei reati di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-*bis*, co. 4 c.p.) o a scopo di estorsione (art. 630, co. 4-5 c.p.), soluzione poi replicata, per esempio, per i delitti contro la personalità individuale (art. 600-*septies*.1); o al ravvedimento operoso operante in relazione ai delitti contro l'ambiente (452-*decies* c.p.).

Se questo è solo un lacunoso spaccato delle figure codicistiche, è stata la legislazione complementare il vero terreno di sperimentazione su vasta scala della riparazione *post factum* in funzione di esclusione o contenimento della risposta sanzionatoria. Ci si limita a una rapida sottolineatura del tratto caratterizzante dei più importanti interventi succedutisi nel tempo.

a) L'esordio è segnato dalla sospensione del processo con messa alla prova del minore (art. 28 d.P.R. n. 448/1988) nel disporre la quale il giudice può «impartire le prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione» con la persona offesa: per la prima volta la riparazione viene valorizzata non in relazione a una o più fattispecie omogenee, ma interseca un intero sotto-

sistema dell'ordinamento punitivo (come avverrà in seguito in relazione alla competenza penale del Giudice di pace).

- b) In seguito, va ricordato il procedimento ingiunzionale operante per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa (ai sensi degli artt. 19-24 d.lgs. 758/1994). Questo modello ibrido, nel quale l'accesso a un meccanismo analogo a quello contemplato nell'oblazione c.d. discrezionale è subordinato al ripristino delle condizioni di sicurezza, si è rivelato efficace in triplice prospettiva: in termini deflativi, alla luce della frequente applicazione; in vista della protezione dei beni giuridici in gioco, giacché, trattandosi per lo più di reati di pericolo, il ripristino delle condizioni di sicurezza soddisfa l'esigenza di tutela anticipata che connota il diritto penale del lavoro; in chiave di persistente deterrenza, poiché solo il pagamento della quota residua di sanzione pecuniaria completa l'iter estintivo. Non si tratta dunque di mera 'premiabilità a buon mercato'. È appena il caso di ricordare che tale meccanismo è stato replicato – sebbene con alcune varianti – nel settore delle contravvenzioni in materia ambientale con la riforma del 2015 e, da ultimo, in materia di sicurezza alimentare con la riforma Cartabia. Nel sistema vigente, del resto, proprio il diritto penale dell'ambiente esibisce la più evidente attitudine a valorizzare le dinamiche riparatorie: oltre al meccanismo estintivo delle contravvenzioni ridisegnato sul canovaccio giuslavoristico, condotte quali la bonifica o il ripristino dello stato dei luoghi possono operare vuoi come causa di non punibilità (si allude alla bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 o Testo Unico Ambientale, in seguito TUA); come presupposto per la concessione della sospensione condizionale (art. 255, co. 3 e art. 257, co. 3 TUA); come obbligo accessorio (a contenuto afflittivo e dunque, a stretto rigore, al di fuori delle condotte riparatorie di natura volontaria) in caso di condanna per reati ambientali (art. 256 co. 3 e art. 256-bis, co. 5 TUA); nonché come prescrizione autonoma, presidiata da apposita sanzione in caso di inottemperanza (art. 257 TUA e art. 452-terdecies c.p.).
- c) All'alba degli anni 2000, le condotte riparatorie attingono il diritto penale (*lato sensu*) economico nel quadro di tre epocali interventi riformatori: le clausole di non punibilità dei reati tributari subordinate al-

l'adempimento del debito erariale, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 74/2000; le ipotesi di estinzione di (taluni) reati societari, mediante la reintegrazione delle riserve (art. 2627 c.c.) o il risarcimento nei confronti dei creditori (art. 2629 e 2633 c.c.); infine, le molteplici attenuanti delle sanzioni comminate agli enti in caso di risarcimento e riparazione (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001).

- d) Nella quarta grande riforma d'inizio millennio, quella fondativa della competenza penale del Giudice di pace, le condotte riparatorie sono state come noto elevate a causa estintiva di portata generale. La clausola dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 ha determinato un impatto ancor più rilevante rispetto a quella, pure essa dotata di effetto trasversale, prevista nel rito minorile: se quest'ultima annovera la riparazione tra gli obblighi accessori che il giudice 'può' imporre nel concedere al minore la sospensione in prova, l'istituto operante dinanzi al giudice onorario lascia invece l'iniziativa all'autore, nell'ambito di una disciplina legislativa che non pareva esigere il consenso della vittima, interpretazione in seguito avvalorata dalla prassi. Vero è che l'effetto estintivo è stato qui subordinato alla soddisfazione – mediante la riparazione – delle «esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione», una locuzione, per quanto ambigua, salutata con favore dalla dottrina coeva alla riforma, nella misura in cui essa poteva contrastare il rischio di monetizzazione delle offese a beni altamente personali, di negozializzazione-privatizzazione della giustizia, nonché di soccombenza della vittima in caso di valutazioni giudiziali animate dall'esigenza deflattiva.
- e) Giunti all'ultimo capitolo di questa sintetica rassegna, è noto come la clausola estintiva della giustizia penale di pace abbia preparato il terreno per la causa di estinzione per condotte riparatorie innestata all'art. 162-ter del codice, nel forgiare la quale il legislatore ha probabilmente inteso scongiurare le difficoltà sperimentate nella prassi applicativa dell'istituto gemello, semplificando all'osso il congegno estintivo: viene esplicitamente svalutata l'opposizione della vittima, mentre il controllo giudiziale viene limitato alla valutazione della natura integralmente satisfattiva, oltre che immediata, del risarcimento. La novella del 2017 ha dunque inteso valorizzare la quintessenza della riparazione oggettiva, algebrica, senza concessioni di impronta

soggettivistica, proprio per questo attirando molteplici critiche in dottrina, alcune delle quali forse un po' ingenerose, come proverò a sostenere.

### *3. Non punire il delitto riparato tra scopo deflattivo e funzioni della pena*

La precedente panoramica, peraltro non esaustiva, evidenzia quanto sia illusoria la pretesa di sistematizzare le istanze alla base degli innumerevoli interventi che, nel corso dei decenni, hanno valorizzato le condotte riparatorie nel sistema penale: come ha osservato il Prof. Giovannangelo De Francesco «le figure gravitanti in questa “galassia” in continua espansione risultano [...] irriducibili ad una dimensione rigorosamente unitaria».

Condizioni di non punibilità, cause di estinzione autonome o presupposti ‘filtro’ per l’accesso ad altre cause estintive, attenuanti; istituti applicabili a singoli fattispecie, a ristretti gruppi omogenei disciplinati da leggi speciali o in specifici titoli del codice, oppure a interi sottosistemi dell’ordinamento (giudice di pace, rito minorile), ovvero ancora a tutti gli illeciti astrattamente compatibili in quanto istituti inseriti nella parte generale del codice; reati di danno o di pericolo; con o senza vittima individuale; contro il patrimonio o contro beni non patrimoniali; produttivi di danno risarcibile o di offesa riparabile, oppure no.

Eppure, montando il grandangolo e al prezzo di approssimazioni e semplificazioni, si può ancora tentare qualche istantanea a effetto panoramico, sugli obiettivi generali di tali interventi e sui rapporti con gli scopi del diritto penale.

Anzitutto, la deflazione: il risultato deflattivo è indicato sistematicamente nelle relazioni di accompagnamento degli interventi legislativi in questione, di volta in volta con crescente insistenza; e il “preminente scopo deflattivo” viene anche rilevato in sede di commento dottrinale, sovente con accento critico. Due annotazioni al riguardo.

In prima battuta, il contributo deflattivo degli istituti di impronta riparatoria è in realtà oltremodo variabile, in dipendenza della fase procedimentale in cui essi si innestano: è massimo nei casi in cui le con-

dotte riparatorie intervengano nelle battute iniziali del procedimento o del processo (art. 162-ter c.p., messa alla prova, risarcimento “prima del giudizio” nei reati societari). È assai meno incisivo quando possono operare finché non sia pronunciata condanna. Colpisce solo l’inflazione del carcere – e non quella dei procedimenti – qualora incida sull’entità della sanzione o condizioni l’accesso ai benefici. Può persino essere disfunzionale alla deflazione “di sistema”: per esempio, il procedimento ingiunzionale nelle contravvenzioni richiede più tempo – e più risorse per il monitoraggio del corretto adempimento delle prescrizioni – rispetto all’estinzione immediata mediante oblazione; a tacere dei tempi e delle risorse necessarie ai percorsi di *restorative justice*.

In secondo luogo, se «guardiamo in faccia alla realtà» – per condividere il pragmatismo perorato in un editoriale del Prof. Gian Luigi Gatta sul tema – conviene forse non essere troppo sofisticati: la deflazione è oramai da tempo divenuta pre-condizione della sostenibilità e della capacità operativa dell’intero sistema, giudiziario e sanzionatorio. Tanto meno la deflazione merita sguardi occhiuti quando il risultato estintivo (o la non punibilità) non sia vuoto di contenuti e privo di scopi ulteriori, come accade invece con i condoni ad afflittività irrisoria, con i provvedimenti di clemenza pura quali escamotage “svuotacarceri” (peraltro anch’essi oramai indifferibili), o anche con la prescrizione e ora con l’improcedibilità.

Anzi, la valorizzazione delle condotte riparatorie risulta pienamente coerente con gli scopi del diritto penale, identificati dalle più aggiornate teorie funzionalistiche.

«La pena non deve applicarsi se gli scopi di prevenzione possono essere raggiunti con strumenti meno afflittivi»: è la sintesi icastica offerta in un passaggio della Relazione della Commissione presieduta dal Professor Fiorella, la quale come noto compose lo spartito per il successivo varo dell’art. 162-ter. Parallelamente, nei loro interventi odierni i Professori Donini ed Eusebi hanno ribadito come l’obiettivo del diritto penale non è (o non dovrebbe essere) la ‘punizione a ogni costo’, bensì la protezione di beni giuridici, anche attraverso rimedi *post factum*, se del caso.

Imboccata questa prospettiva è allora assai agevole ribadire la superfluità della pena in ottica generalpreventiva allorquando il bene giuridi-

co risulti già tutelato, seppure *ex post* – attraverso la sua restaurazione: «la riparazione appare un fine politico-criminale del tutto sintonico con la logica della prevenzione generale, ossia con la funzione di tutela perseguita dalla norma incriminatrice infranta» osservava già nel 2005 il Professor Fausto Giunta. Per altro verso, l'opzione della non punibilità rispecchia altresì, per richiamare ancora una volta il Professor Giovannangelo De Francesco, una

visione in senso 'positivo' della generalprevenzione, in quanto volta a legittimare una rinuncia alla pena in nome del soddisfacimento per altra via delle aspettative ad una 'riaffermazione' degli interessi presi di mira dal reato.

Ancora, l'irrogazione della pena in caso di delitto riparato non è solo superflua – e dunque contraria al principio di sussidiarietà – ma può addirittura risultare dannosa, nella misura in cui (questa volta mi affido alle osservazioni del Professor Amarelli) «sanzionare una condotta che seppure *ex post* risulta priva di conseguenze offensive per l'interesse protetto» potrebbe generare presso «l'intera collettività, un diffuso senso di disorientamento [...] a discapito, quindi, anche della funzione general-preventiva positiva della pena». In quella sede – un commento dedicato alla novella dell'art. 162-ter c.p. – lo stesso Autore considerava in tali ipotesi l'applicazione della pena pernicioso anche in ottica specialpreventiva, in quanto irragionevole e sproporzionata, dunque percepita come ingiusta dall'artefice di un illecito di secondaria gravità, che abbia prontamente e integralmente riparato il danno arrecato alla vittima.

Per completare la gamma degli scopi preventivi, la non-punibilità del delitto riparato può anche risultare propedeutica alla forma più nobile di prevenzione speciale positiva, nella misura in cui orientare il comportamento dell'autore verso la restaurazione del bene giuridico leso rappresenta, in fin dei conti, la migliore forma di rieducazione-ri-socializzazione.

#### 4. *Qualche parola a difesa dell'art. 162-ter c.p.*

Non a caso ho da ultimo richiamato l'art. 162-ter c.p. proprio perché mi vorrei concentrare su questo istituto che – a differenza di altri, mi riferisco non solo al meccanismo prescrittivo ingiunzionale in materia giuslavoristica, ma anche agli istituti del rito minorile e del giudice di pace – ha ricevuto un'accoglienza assai tiepida, per non dire apertamente critica.

In effetti, proprio la scelta di apprestare un meccanismo estintivo capace di operare nonostante la manifesta opposizione della persona offesa ha finito per alimentare numerose critiche in dottrina; in prospettiva *de iure condendo*, alcune voci hanno proposto addirittura il reinnesto nel 162-ter delle cadenze proprie dell'istituto gemello operante dinanzi al giudice di pace (*id est* il controllo sulla soddisfazione delle esigenze di prevenzione e repressione del reato), allo scopo di riallineare i due istituti, in una comune prospettiva conciliativa, se non proprio *restorative*.

Quest'ultima proposta tuttavia non convince appieno, per ragioni che, sebbene maturate con specifico riferimento alla disciplina dell'art. 162-ter c.p., possono ripercuotersi sul piano sistematico, coinvolgendo altri istituti anch'essi capaci di valorizzare le dinamiche riparatorie.

*In primo luogo*, preme osservare che il meccanismo estintivo dell'istituto in esame, pur nella sua schietta matrice algebrico-oggettiva, si inquadra senza sbavature nella griglia di corrispondenza tra condotte riparatorie e funzioni della pena poc'anzi tracciata (*supra*, par. 3). Per quanto riguarda la protezione dei beni giuridici in gioco, anche dopo l'allargamento della perseguibilità a querela realizzato dalle riforme del 2018 e del 2022, l'istituto continua a operare in relazione a reati contro il patrimonio monoffensivi, nei quali è ben difficile individuare effetti pregiudizievoli distinti dal danno patrimoniale riparabile mediante il risarcimento e le restituzioni; nonché ai delitti contro la persona di entità medio-bassa, i quali, a fronte di un danno civile senz'altro risarcibile, cagionano un'offesa non più eliminabile da parte del reo. Sicché, una volta “riparato il riparabile”, almeno rispetto a tali reati a coefficiente offensivo contenuto, non si intravede quale obiettivo possa ancora giu-

stificare appieno l'irrogazione della pena, ove si tenga conto dell'esigenza di sussidiarietà.

A maggior ragione se si apprezza la coerenza del meccanismo in parola anche in chiave di prevenzione puramente negativa: a ben vedere, infatti, il risultato estintivo non è così a buon mercato, dato che la tempestività e l'integralità della riparazione differenziano l'estinzione ad opera dell'art. 162-ter dal risarcimento ottenibile in sede civile, il quale, oltre a non essere volontario, non è certo (giacché dipende dall'esito del processo) e tanto meno tempestivo. La scelta a favore di una modalità riparatoria per alcuni aspetti meno 'conveniente' di quella alternativa in sede civile può allora senz'altro dipendere dalla volontà di scongiurare processo e sanzione penale, la cui comminatoria conserva dunque efficacia deterrente.

Per quanto riguarda infine l'ottica specialpreventiva, vero è che l'autore il più delle volte effettua il risarcimento proprio per calcolo utilitaristico, per evitare l'irrogazione della pena. Ma è pur vero che costui potrebbe giocare altre carte anche in sede penale, difendendosi nel processo, perseguendo altre strategie potenzialmente più vantaggiose (prescrizione, improcedibilità, non punibilità *ex art. 131-bis c.p.*). In ogni caso, poi, l'impegno volontario a favore della restaurazione della sfera giuridica della persona offesa può generare *chances* di risocializzazione, rieducazione e riconciliazione che non andrebbero sottovalutate o disperse.

*In secondo luogo*, il suggerito riallineamento della disciplina dell'art. 162-ter a quella del suo antecedente storico operante dinanzi al giudice di pace avrebbe l'inconveniente di replicare nel codice proprio quei caratteri che nella prassi applicativa dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 esibiscono le maggiori criticità. Quanto al ruolo della vittima, dopo qualche incertezza, la giurisprudenza ha definitivamente chiarito che la sua eventuale opposizione non preclude in automatico l'effetto estintivo: proprio per evitare i medesimi fraintendimenti iniziali, allora, il legislatore del 2017 ha voluto esplicitare il meccanismo di estinzione a seguito di offerta reale rifiutata dall'offeso (art. 162-ter, co. 1 secondo periodo). Quanto invece all'ambigua locuzione "esigenze di riprovazione e prevenzione", nel tentativo di chiarirne il significato la giurisprudenza è stata costretta, al prezzo di interpretazioni tortuose, a «sondare

nell'anima di ogni reo-riparatore se il ripristino del bene leso esprimesse auto-rieducazione o auto-risocializzazione o, all'opposto, l'acquisto in moneta sonante dell'affrancamento dalla pena» (per riprendere un'efficace espressione del Professor Giovanni Manca); arrivando talvolta a negare l'effetto estintivo – e nonostante un risarcimento consistente – per non aver l'autore preso parte all'udienza, per la mancata presentazione di scuse formali, o per non aver rispettato “le regole del bon-ton” (espressione testualmente rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità). Di fronte a questi imbarazzi interpretativi, meglio allora che tale locuzione inafferrabile non sia stata replicata nell'istituto codicistico, il cui meccanismo estintivo è invece nitidamente imperniato sulla sola riparazione immediata e integrale (requisito invece non richiesto dall'art. 35 d.lgs. 274/2000).

*In terzo luogo*, e di conseguenza, la proposta di reinnestare – o recuperare per via interpretativa – gli stilemi tipici dell'omologa causa estintiva del giudice di pace rischia di contraddire l'anima schiettamente oggettivistica dell'istituto, contaminandolo con logiche eterogenee, di matrice soggettivistica, conciliativa, se non anche apertamente *restorative*.

A questo proposito, vale la pena di evocare nuovamente i due distinti modelli di riparazione già ricordati in apertura: il modello relazionale, tipico della giustizia riparativa, connotato da stilemi personalistici, conciliativi, nell'ambito dei quali può senz'altro rilevare – nei limiti della sua praticabilità – l'indagine introspettiva, sul ravvedimento dell'autore. E il modello prestazionale, nel quale viceversa rileva il dato oggettivo-algebrico del risarcimento integrale, esaustivo, soddisfacente e/o della eliminazione delle conseguenze offensive tipiche; un modello di ispirazione generalpreventiva volto ad attuare la ‘sussidiarietà interna’ al sistema penale. Giacché occorre convenire sul fatto che la clausola dell'art. 162-ter c.p. appartiene a questa seconda categoria, il relativo impianto andrebbe tenuto al riparo da improvvide ibridazioni.

Anzi, a mio avviso occorrerebbe ‘spingersi oltre’, riasestando nell'alveo della riparazione prestazionale, di matrice oggettiva, la disciplina di altri istituti i quali, solo al prezzo di notevoli forzature, sono invece stati declinati, quanto meno nella prassi, in senso anfibio.

Un esempio per tutti, l'attenuante dell'art. 62 n. 6, alla quale la giurisprudenza continua ad assegnare "natura soggettiva", che (così una recente massima di legittimità)

trova [...] la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale.

In ossequio a tale interpretazione in chiave soggettivistico-personologica, anche in caso di risarcimento integrale (dunque nell'ipotesi del primo periodo della disposizione in parola) si continua, per esempio, a svalutare l'indennizzo della compagnia assicuratrice dello stesso autore in quanto non espressiva della "intima resipiscenza"; o a negare la sufficienza del risarcimento integrale in assenza di comportamenti esteriori indice di ravvedimento, con la conseguente mancata estensione dell'attenuante ai concorrenti in caso di riparazione perfezionata da uno solo dei correi, in quanto sintomo della resipiscenza solamente di quest'ultimo.

Sorte peraltro comune, quest'ultima, alle clausole dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 e dell'art. 162-ter c.p., in virtù della loro riconducibilità alla regola generale dell'art. 182 c.p., applicabile a tutte le cause estintive del reato: non pare azzardato ipotizzare al riguardo un'apposita eccezione per le cause estintive strutturate sulle condotte riparatorie, onde evitare l'assurdo di un procedimento che prosegue nei confronti di alcuni solamente dei concorrenti, nonostante l'avvenuta riparazione integrale; in alternativa, andrebbe esplorata la soluzione da taluni proposta in dottrina e volta a sottrarre per via interpretativa tali istituti all'ambito applicativo dell'art. 182 c.p., inquadrandoli – a dispetto, però, del *nomen* e della collocazione topografica – tra le cause sopravvenute di non punibilità.

Tornando all'articolo 62 n. 6, la rilettura in chiave oggettivistica di questa ipotesi – già proposta da più parti in dottrina – è oggi ulteriormente avvalorata proprio dal recente innesto di una terza ipotesi attenuante, applicabile in caso di partecipazione proficua ai programmi di giustizia riparativa, la quale ha reso plastica la distinzione degli ambiti: la nuova ipotesi giocoforza nella riparazione *restorative*; l'altra, invece,

da ricondurre senza sfasature nei binari della riparazione prestazionale di stampo oggettivo.

Quasi a mo' di provocazione, ci si potrebbe spingere fino a sostenere che anche la disciplina dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 meriterebbe un aggiornamento, che prenda atto dei non pochi imbarazzi verificatisi nella prassi. Si consideri invero che, nelle ipotesi di risarcimento integrale, l'assetto vigente consente l'estinzione ai sensi del 162-ter c.p. – dunque rispetto a reati di gravità medio-bassa – senza richiedere al giudice valutazioni ulteriori, di impronta soggettivistica; al contrario, rispetto a reati bagatellari, o comunque ancor meno gravi, come quelli devoluti al giudice di pace, il risarcimento anche integrale può non bastare, perché l'art. 35 impone un vaglio aggiuntivo, volto a soppesare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione e prevenzione.

Non è forse dato rinvenire un profilo di irragionevolezza?

Almeno l'ipotesi di riparazione integrale potrebbe allora meritare un'applicazione in chiave esclusivamente oggettiva, anche dinanzi al giudice di pace; mentre il vaglio ulteriore sulle esigenze di prevenzione e repressione dovrebbe restare confinato alle ipotesi di riparazione non soddisfattiva. In tal guisa, la disciplina dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 potrebbe venire biforcata (riparazione integrale e riparazione non integrale), sulla falsariga di quanto già dispone l'art. 62 n. 6 del codice.

Ancora una volta, si tratta solo di valorizzare appieno la lineare e persuasiva distinzione tra le due forme di riparazione: quella “prestazionale”, di impronta oggettiva e di matrice prevalentemente general-preventiva; e quella “relazionale” di impronta *restorative*. Parimenti importanti, esse a ben vedere ‘possono’ convivere, come quando il risarcimento si innesta nei percorsi di giustizia riparativa. Non deve però trattarsi di una convivenza forzata all'interno dei medesimi istituti, col rischio di renderne la disciplina disomogenea e la prassi applicativa schizofrenica.

##### 5. *Motto conclusivo*

Concludo con un'osservazione di carattere prasseologico, maturata da una mia precedente esperienza tridentina, in occasione del convegno or-

ganizzato nel 2021 e dedicato al ventennale della giustizia penale di pace. A seguito di una certa proposta interpretativa dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, intervenne il rappresentante dei Giudici di pace della Provincia autonoma il quale, pur condividendo le ragioni teoriche di quella proposta, mi invitava a “fare i conti con la realtà”, con le esigenze e con i mezzi limitati a disposizione dell'attività giurisdizionale, e in particolare di quella del giudice onorario.

Mettendo ora a frutto quell'esortazione – direi, anzi, quel prezioso insegnamento – rifletto ora su quanto ogni valutazione che pretenda di inferire uno status psicologico (emenda, ravvedimento, resipiscenza) da una condotta esteriore (riparazione) produttiva di un beneficio (estinzione, non punibilità, attenuazione della pena) risulti quanto meno ardua: chi può dire (e con quali mezzi di accertamento) se si tratti di vero pentimento oppure di mero calcolo utilitaristico? Le difficoltà di un'indagine siffatta aumentano poi esponenzialmente nei procedimenti caratterizzati da istruttoria semplificata (come dinanzi al giudice di pace), o quando l'applicazione dell'istituto che dipende da tale valutazione introspettiva sia prevista in fasi precoci del procedimento o del processo, dunque all'esito di un'istruttoria ancora embrionale o comunque incompleta.

Anche per questa ragione, oltre che per quelle esposte in precedenza, credo che ove possibile si debba sgravare il giudice dal compito improbo di perlustrare i meandri della psiche umana alla ricerca di una particolare attitudine psicologica: altrove nel diritto penale questa ricerca interiore è indispensabile; non mi pare lo sia invece in relazione a questi istituti, nei quali la rinuncia alla punibilità può sortire i suoi molteplici effetti benefici operando su semplici, lineari e proprio per questo solide basi oggettive.

## GLI AUTORI

- Elena Mattevi: ricercatrice RTdB di diritto penale – Università di Trento
- Francesco Palazzo: Professore emerito di diritto penale – Università di Firenze
- Francesco Ghia: Professore associato di filosofia morale – Università di Trento
- Luciano Eusebi: Professore ordinario di diritto penale – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Massimo Donini: Professore ordinario di diritto penale – Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Ciro Grandi: Professore associato di diritto penale – Università degli Studi di Ferrara
- Roberto Bartoli: Professore ordinario di diritto penale – Università di Firenze
- Antonio Gullo: Professore ordinario di diritto penale – Università LUISS Guido Carli di Roma
- Giuseppe Losappio: Professore ordinario di diritto penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
- Désirée Fondaroli: Professoressa ordinaria di diritto penale – Università di Bologna
- Stefano Fiore: Professore ordinario di diritto penale – Università degli Studi del Molise
- Antonia Menghini: Professoressa associata di diritto penale – Università di Trento
- Giovannangelo De Francesco: già Professore ordinario di diritto penale – Università di Pisa

GLI AUTORI

Giovanni Fiandaca: Professore emerito di diritto penale – Università degli Studi di Palermo

Maria Elena Mastrojanni: Magistrato addetto all'Ufficio legislativo – Ministero della Giustizia

Giovanni Maria Pavarin: già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento

Luciano Spina: Presidente del Tribunale di Trento

Paola Maggio: Professoressa ordinaria di diritto processuale penale – Università degli Studi di Palermo

Valeria Tramonte: Mediatrice esperta in programmi di GR – Centro di Giustizia Riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Daniela Arieti: Mediatrice esperta in programmi di GR – Centro di Giustizia Riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Lucrezia Franceschetti: Dottoranda in *Studi Giuridici Comparati ed Europei* – Università di Trento

Gian Luigi Gatta: Professore ordinario di diritto penale – Università degli Studi di Milano Statale

**COLLANA**  
**‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’**  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)
8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. *José Luis Guzmán D'Albora, Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)
14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)
15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)
16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)
17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)
18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)
19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)
20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)
21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)
22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione". La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)
33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BEL-LANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)

37. *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)

38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)

39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)

40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)

41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)

42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)

43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)

44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)

45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)
47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)
50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)
51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)
52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)
54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)
55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)

59. ANTONIO ARMELLINI - *L'Italia e la carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990)*. Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)

60. *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

61. *La specialità nella specialità* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

62. *L'amministrazione condivisa* - (a cura di) GREGORIO ARENA, MARCO BOMBARDELLI (2022)

63. *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2022)

64. *L'attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO, ROSANNA BELFIORE, TOMMASO RAFARACI (2022)

65. *I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella gestione dell'immigrazione e dell'asilo* - (a cura di) ELIANA AUGUSTI, SIMONE PENASA, STEFANO ZIRULLIA (2022)

66. *Trasporto pubblico locale in fase pandemica e post-pandemica: alla ricerca del diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica. Atti del Seminario. Trento, 5 aprile 2022* - (a cura di) ALESSIO CLARONI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/376915>)

67. *Salute e carcere* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2023)

68. *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole. Atti del Convegno. Trento, 2 dicembre 2022* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, ENRICO PEZZI (2023)

69. *Percorsi interculturali* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/384871>)
70. *Il diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale. Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6 aprile 2022* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2023)
71. *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno. Trento, 16 e 17 settembre 2022* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, TERESA PASQUINO, GIANNI SANTUCCI (2023)
72. *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio* - GIANLUCA CHIARIONI (2023)
73. *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2023)
74. *Il processo di riforma costituzionale cileno 2019-2023. Profili penalistici* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, CARLOS CABEZAS, EMANUELE CORN (2023)
75. *The Making of European Private Law: Changes and Challenges* - (ed. by) LUISA ANTONIOLLI, PAOLA IAMICELI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/401105>)
76. *Il giudice di pace nel quadro delle riforme* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI, TERESA PASQUINO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/404351>)
77. *COVID-19 Litigation. The Role of National and International Courts in Global Health Crises* - (ed. by) PAOLA IAMICELI, FABRIZIO CAFAGGI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/406169>)
78. *Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazione, tecnologie* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO (2024)
79. *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne, Actes du colloque, 6-8 Juillet 2022, Université de Limoges* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, MONICA CARDILLO, FULVIO CORTESE, LOUIS DE CARBONNIÈRES, FRANTZ MYNARD, CINZIA PICIOCCHI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/409990>)

80. *Trento e la comparazione giuridica: voci, esperienze, riflessioni. Dalla testimonianza di Rodolfo Sacco e Mauro Cappelletti* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, FULVIO CORTESE, ELENA IORIATTI, BARBARA MARCHETTI (2024)

81. *Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANFRANCO POSTAL, ROBERTO TONIATTI (2024)

82. *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, DAMIANO FLORENZANO, FLAVIO GUELLA, GIANFRANCO POSTAL (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/412031>)

83. *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future. Atti del convegno, Trento 29 settembre 2023* - (a cura di) ELISA CHIZZOLA, PAOLO GUARDA, VERONICA MARONI, LUIGI RUFO (2024)

84. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/421390>)

85. *Prospettive di superamento del voto "tradizionale". Modelli di voto alternativi alla prova della compatibilità costituzionale* - (a cura di) ALESSANDRO DE NICOLA, VINCENZO DESANTIS (2024)

86. *Le transizioni e il diritto. Atti delle giornate di studio. 21-22 settembre 2023* - (a cura di) SIMONE FRANCA, ALESSANDRA PORCARI, SERGIO SULMICELLI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/434970>)

87. *Lo studio dei papiri nei rivolgimenti metodologici della romanistica tra il 1860 e il 1960* - (a cura di) CHRISTIAN BALDUS, MASSIMO MIGLIETTA, TOMMASO BEGGIO, FILIPPO BONIN (2024)

88. *Il meccanismo unico di vigilanza: un bilancio dopo i primi dieci anni* - (a cura di) ANDREA MAGLIARI (2024)

89. *Stupefacenti e tossicodipendenza. Trattamento sanzionatorio, carcere e misure alternative* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2024)

90. *Mediare, riparare, conciliare. Giustizia riparativa e consensuale nel procedimento davanti al giudice di pace. Atti del Convegno. Trento, 3 maggio 2024* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://iris.unitn.it/handle/11572/441032>)

91. *The teaching of Roman law in the 20th century: challenges and perspectives* - (a cura di) PAUL DU PLESSIS, TOMMASO BEGGIO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/441270>)

92. *From multiculturalism to interculturalism: law, religious teaching and civic/citizenship education in today's Europe* - (ed. by) DAVIDE STRAZZARI with ROSSELLA BOTTONI, CINZIA PICIOCCHI (2025)

93. *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno. Trento, 20-21 settembre 2024* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2025)

